



STATUTO

(Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 13/10/1999 e modificato con deliberazioni del Consiglio camerale n. 5 del 25/07/2006, n. 14 del 21/09/2009 e n. 9 dell'08/05/2012)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Natura, sede ed emblema

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, di seguito denominata *Camera di commercio*, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponentiale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale della provincia di Torino.

2. La Camera di commercio ha autonomia normativa, funzionale, organizzativa e finanziaria.

3. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'ordinamento e l'attività della Camera di commercio, le competenze, le modalità di funzionamento e la composizione degli organi nonché le forme di partecipazione.

4. La Camera di commercio ha sede in Torino. La Giunta può istituire e sopprimere uffici distaccati nel territorio della provincia e sedi di rappresentanza all'estero.

5. L'emblema della Camera di commercio di Torino è allegato quale parte integrante dello Statuto e può essere modificato con le procedure di cui all'articolo 46.

ART. 2 Finalità e attribuzioni

1. La Camera di commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

2. La Camera di commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell'economia locale; svolge inoltre, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi allo Stato ed alla Regione, funzioni amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese e dei servizi. Adempie a tali funzioni, singolarmente o in forma associata, tenendo conto della propria identità correlata al territorio e perseguendo principi di programmazione, anche pluriennale.

3. Attraverso la propria autonomia istituzionale svolge le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e da altre pubbliche istituzioni nazionali ed europee nonché i compiti derivanti da accordi o da convenzioni internazionali, operando secondo criteri di sussidiarietà e complementarità ai diversi livelli in relazione al territorio.

4. Specificamente, la Camera di commercio esercita:

a) *funzioni amministrative come servizio alle imprese* quali ad esempio la gestione di albi, ruoli ed elenchi; la tenuta del Registro delle Imprese; ed inoltre le attività autorizzatorie e di certificazione e tutte le altre funzioni previste dalla legge. Esercita tali funzioni privilegiando gli strumenti telematici di acquisizione della documentazione.

b) *funzioni di regolazione e vigilanza sul mercato*, svolte in qualità di soggetto neutrale, attraverso l'esercizio di attività dirette a favorire la trasparenza e la correttezza dei rapporti commerciali, quali l'accertamento degli usi provinciali, la predisposizione di contratti-tipo e di pareri circa la presenza di clausole inique nelle condizioni generali di contratto; la composizione delle controversie civili e commerciali e la gestione di servizi di giustizia alternativa anche in forma associata con altre Camere di commercio e istituzioni pubbliche; il monitoraggio dell'andamento del mercato e l'adozione di iniziative per l'informazione e l'orientamento di imprese e consumatori; la tutela della

fede pubblica attraverso le competenze in materia di metrologia legale, di proprietà industriale, di manifestazioni a premio ed in generale con le funzioni di vigilanza sul mercato, esercitate sia in fase di accertamento che in via sanzionatoria.

c) *funzioni di promozione economica come sostegno e sviluppo delle potenzialità locali*, anche nella loro proiezione nazionale in relazione alle implicazioni transfrontaliere e comunitarie oltreché internazionali, quali ad esempio la promozione degli interessi delle imprese e della comunità socio-economica; lo sviluppo e la gestione di progetti per favorire e supportare l'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero; la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per il sistema imprenditoriale locale anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; le azioni necessarie per la realizzazione e la gestione di infrastrutture di interesse economico generale per il territorio; la formulazione di pareri e proposte alle altre amministrazioni pubbliche ed ai soggetti privati del territorio rappresentativi di interessi generali sulle questioni ritenute importanti per l'economia. L'istituzione di osservatori economici con funzioni di monitoraggio, analisi tecnico-scientifica, proposta e consultazione su tematiche inerenti il sistema delle imprese della provincia e la diffusione di informazione economica. La promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi. La cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

d) *funzioni inerenti alla politica dei servizi* svolte anche a livello internazionale con le opportune forme di integrazione e cooperazione ed intese come strumenti diretti al soddisfacimento delle necessità e delle esigenze delle imprese e della comunità economica, ivi comprese le nuove ed emergenti forme di esercizio, anche in via imprenditoriale.

ART. 3 Principi generali dell'azione amministrativa

1. Nello svolgimento dei propri compiti la Camera di commercio si conforma ai seguenti principi generali:

- a) agisce in conformità della legge e del presente Statuto;
- b) indirizza l'azione amministrativa in modo efficace ed efficiente, garantendone il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'economicità e la qualità;
- c) promuove la semplificazione delle procedure e ne garantisce la proporzionalità;
- d) attua il decentramento dei servizi su tutto il territorio provinciale garantendo la flessibilità delle relative forme di organizzazione;
- e) promuove gli opportuni accordi ai fini della informatizzazione dei servizi e della loro razionalizzazione nell'ambito del sistema telematico pubblico e/o privato;
- f) mira al miglioramento della qualità dei propri servizi e delle proprie iniziative, utilizzando strumenti adeguati per il monitoraggio e la verifica dei medesimi.

ART. 4 Forme di cooperazione ed integrazione

1. La Camera di commercio si riconosce integrata nel sistema nazionale ed internazionale delle Camere di commercio.

2. La Camera di commercio fa parte dell'Unione Italiana delle Camere di commercio e aderisce ad altre forme associative fra Camere di commercio.

3. La Camera di commercio è associata con le altre Camere di commercio della Regione all'Unione Regionale.

4. La Camera di commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del registro delle imprese e degli altri registri, albi, ruoli ed elenchi previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

ART. 5 Pari opportunità

1. Le norme sulla composizione degli organi della Camere di commercio e degli enti e aziende da essa dipendenti non devono contenere limitazioni all'accesso in ragione di genere, salvo gli impedimenti di cui all'articolo 13 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto della normativa generale.

2. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la designazione dei componenti di entrambi i generi.

TITOLO II – ORGANI

ART. 6 Organi e Segretario Generale

1. Sono organi della Camera di commercio:

- IL CONSIGLIO
- LA GIUNTA
- IL PRESIDENTE
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

2. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di commercio e sovrintende al personale camerale.

3. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

CAPO I - IL CONSIGLIO

ART. 7 Composizione e durata

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento, è costituito da 33 Consiglieri ed ha la seguente composizione:

- a) n. 30 Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione;
- b) n. 1 Consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- c) n. 1 Consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- d) n. 1 Consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti.

2. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa. Nell'individuazione degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione si tiene conto, in particolare, del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.

3. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura viene assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

5. Il Consiglio deve essere rinnovato nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Dodici mesi prima della scadenza il Consiglio, con deliberazione approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo

scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da rappresentare; detta operazione deve avere termine entro centocinquanta giorni. La data di riferimento per la verifica è il 31 dicembre dell'anno precedente. Almeno centottanta giorni prima della scadenza, il Presidente attiva le procedure per il rinnovo.

6. Alla definizione della composizione del Consiglio e alla ripartizione dei seggi provvede il Consiglio con deliberazione approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti, tenuto conto del valore aggiunto, del numero delle imprese, dell'indice di occupazione nonché dell'ammontare del diritto annuale versato per ciascun settore applicando le vigenti disposizioni.

7. Le organizzazioni, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

8. Nelle more della procedura di nomina dei Consiglieri, o in caso di dimissioni, il Consiglio delibera validamente, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

ART. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo primario della Camera di commercio: ne determina e garantisce l'indirizzo generale, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio adempie alle seguenti funzioni:

a) approva lo Statuto nonché i regolamenti di carattere generale aventi rilevanza esterna e le relative modificazioni ed integrazioni;

b) elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta della Camera di commercio, nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti designati dagli organi di competenza;

c) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di commercio ed approva il programma pluriennale di attività, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

d) svolge funzioni di controllo e supervisione sull'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi di attività deliberati;

e) su proposta della Giunta camerale delibera la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico annuale e il suo aggiornamento ed approva il bilancio di esercizio;

f) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di commercio e delle Aziende Speciali in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;

g) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

3. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

ART. 9 Costituzione del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, appartenenti ai settori di cui all'art. 7, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio.

ART. 10 Diritti e doveri dei Consiglieri camerali

1. I Consiglieri camerali esercitano le loro funzioni nell'interesse dell'intera economia provinciale senza vincoli di mandato.

2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite da apposito regolamento e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) chiedere notizie e chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) ottenere dal Presidente e/o dal Segretario Generale, dalle Aziende Speciali e dagli organismi partecipati le informazioni, la documentazione e copia degli atti necessari all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul diritto di accesso.

3. I Consiglieri camerali sono tenuti al segreto sul contenuto degli atti e sulle informazioni amministrative di cui sono a conoscenza in ragione del loro mandato nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal regolamento interno sul diritto di accesso agli atti della Camera di commercio.

4. Per quanto concerne la prescrizione di ogni eventuale azione di responsabilità e la non estensibilità agli eredi, si fa riferimento a quanto prescrive la legge.

5. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega permanente di funzioni da parte dell'organo collegiale e del Presidente.

6. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio stesso nel rispetto delle vigenti disposizioni.

ART. 11 Decadenza dalla carica di Consigliere

1. I requisiti per la nomina a Consigliere camerale e le cause ostative sono stabilite dalla legge.

2. La decadenza dalla carica di Consigliere avviene esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per la perdita di uno dei requisiti o per la sopravvenienza di una delle situazioni ostative previste dalla legge;
- b) quando il consigliere non partecipi senza giustificato motivo a tre sedute consecutive;
- c) per dimissioni.

3. Il Consigliere che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di commercio, il quale ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni sono irrevocabili.

4. I Consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.

ART. 12 Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, conformemente a quanto dispone la legge ed il presente Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. In particolare, il regolamento disciplina:

- a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
- b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento di eventuali commissioni consiliari;
- c) le modalità d'esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
- d) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- e) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

ART. 13 Funzionamento del Consiglio camerale

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro i termini stabiliti dalla legge vigente, per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, per l'approvazione del preventivo economico annuale e suo aggiornamento e del programma pluriennale. Si riunisce in via straordinaria ogniqualvolta lo decida il Presidente o

quando lo richiedono, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare, la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio. Non è ammessa la delega di voto.

2. La convocazione, effettuata con idoneo mezzo di comunicazione, viene spedita, al domicilio dei destinatari dichiarato alla Camera di commercio, dieci giorni prima della riunione.

3. Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.

4. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ad eccezione:

- a) delle deliberazioni di approvazione o modifica dello Statuto, che devono essere prese a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio;
- b) delle deliberazioni di approvazione o modifica del regolamento di cui all'art. 12, che devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
- c) delle deliberazioni inerenti l'elezione del Presidente, per cui è fatto salvo il quorum strutturale e funzionale previsto dalla legge;
- d) delle deliberazioni di sostituzione del Presidente e della Giunta, che devono essere adottate con la maggioranza dei 2/3;
- e) delle deliberazioni relative alla composizione del Consiglio e alla ripartizione dei seggi di cui all'articolo 7 adottate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

5. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.

6. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Il Presidente può disporre diversamente avendo ottenuto l'assenso dei due terzi dei componenti.

7. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica.

8. Il Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha facoltà di invitare ad assistere alle sedute di Consiglio, senza diritto di voto, esperti e personalità del mondo politico ed economico.

ART. 14 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio camerale può istituire commissioni, composte da membri del Consiglio stesso, con la possibilità di integrarle con componenti esterni, per procedere all'approfondimento di specifiche questioni di competenza della Camera di commercio e per riferire su di esse.

2. Tali commissioni, prive di poteri deliberativi, svolgono funzioni istruttorie, propositive, di controllo e consultive. Hanno carattere temporaneo e cessano con l'espletamento del mandato loro affidato. In ogni caso la commissione deve terminare i lavori entro novanta giorni dall'insediamento. Il termine può essere prorogato dal Consiglio una sola volta e per uguale durata.

3. La Commissione, sentito il Segretario Generale, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi della collaborazione degli uffici camerale competenti.

CAPO II - LA GIUNTA

ART. 15 Composizione e durata

1. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da dieci Consiglieri eletti dal Consiglio camerale tra i propri componenti secondo la normativa sugli organi collegiali camerale vigente. Almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

2. Nell'elezione, a scrutinio segreto, dei componenti della Giunta ciascun Consigliere può esprimere tre preferenze.

3. I componenti della Giunta esplicano il loro mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte della Giunta medesima.

4. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.

5. Il membro di Giunta che subentra in corso di mandato decade con lo scadere dell'intero organo. Nelle more della procedura di nomina dei membri di Giunta che subentrano, la Giunta delibera validamente purchè sia rispettato il quorum strutturale previsto dalla legge.

ART. 16 Competenze della Giunta

1. La Giunta è l'organo di governo della Camera di commercio e svolge le proprie funzioni nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. In particolare la Giunta adempie alle seguenti funzioni:

a) nomina tra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti conferendo altresì le funzioni vicarie come specificato dall'articolo 21 del presente Statuto;

b) approva i regolamenti organizzativi di propria competenza e le relative modificazioni ed integrazioni;

c) predispone per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico annuale, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio;

d) predispone per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività ed i relativi aggiornamenti annuali e adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, per l'attuazione degli indirizzi generali e per la gestione delle risorse;

e) approva, su proposta del Segretario Generale, il regolamento di organizzazione degli uffici, la dotazione organica complessiva dell'ente e il relativo costo, individua le strutture organizzative di massimo livello attribuendo alle medesime il valore, in termini di responsabilità e peso economico e definisce le linee fondamentali dell'ordinamento dell'ente;

f) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione e approva i documenti di programmazione, pianificazione e rendicontazione in tema di trasparenza, integrità e performance e i relativi aggiornamenti;

g) approva su proposta del Segretario Generale il budget direzionale suddiviso per area funzionale e il relativo aggiornamento;

h) delibera la partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni;

i) delibera la costituzione e la soppressione di Aziende Speciali. Nomina il Consiglio di Amministrazione, il Direttore se non coincide con il Segretario Generale della Camera di commercio. Approva lo statuto e le sue modifiche ed ogni altra forma di regolamentazione dell'attività;

j) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza nonché l'istituzione di sedi di rappresentanza all'estero;

k) designa il Segretario Generale e nomina, su proposta dello stesso, il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali;

l) verifica, avvalendosi degli organi preposti, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;

m) riferisce al Consiglio, secondo i tempi e con le modalità stabilite dal regolamento, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del piano annuale e pluriennale;

n) delibera la richiesta di pareri e consulenze nelle materie di competenza;

o) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti, ed esercita il potere di conciliare e transigere;

p) assegna annualmente al Segretario Generale gli obiettivi e le risorse, verificandone le prestazioni e il raggiungimento dei risultati;

q) delibera nei casi d'urgenza sulle materie di competenza del Consiglio, in tal caso il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva;

r) adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di ogni altra attività rientrante nello svolgimento di tali funzioni prevista dalla legge o dallo Statuto purchè non di competenza del Presidente e del Consiglio.

ART. 17 Regolamento della Giunta

1.L'organizzazione ed il funzionamento della Giunta camerale sono disciplinati, conformemente a quanto dispone la legge ed il presente Statuto, da un regolamento interno, adottato dalla Giunta stessa a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2.In particolare il regolamento interno della Giunta stabilisce le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le procedure per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e per la verbalizzazione e sottoscrizione delle deliberazioni.

ART. 18 Funzionamento della Giunta

1.La Giunta si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. In via straordinaria, la Giunta può essere convocata su richiesta di quattro componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Non è ammessa la delega di voto.

2.La convocazione, effettuata con idoneo mezzo di comunicazione, viene inviata almeno cinque giorni prima della riunione, unitamente all'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3.La Giunta può essere convocata in via d'urgenza con avviso spedito nelle forme di cui al comma precedente almeno due giorni prima della seduta.

4.Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.

5.Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano.

6.Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta.

7.Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Intervengono altresì funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può assistere alla riunione di Giunta, se non espressamente invitata o convocata dal Presidente.

ART. 19 Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1.La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.

2.Le cause di decadenza del Presidente o dei componenti della Giunta sono stabilite dalla legge. La decadenza avviene altresì nel caso in cui essi non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Giunta. Le dimissioni degli stessi sono presentate per iscritto al Consiglio, non necessitano di accettazione, hanno effetto dalla data di presentazione e sono irrevocabili.

3.La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.

4.Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero Collegio.

5.La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

CAPO III - IL PRESIDENTE

ART. 20 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera di commercio e ne guida la politica generale.
2. Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
 - b) adotta, in caso d'urgenza, gli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla stessa nella prima riunione utile per la prescritta ratifica;
 - c) presenta ogni anno al Consiglio una relazione sullo stato della Camera di commercio e dell'economia locale informandone la Giunta;
 - d) nomina, revoca e designa i rappresentanti camerali in società e organismi esterni, sentiti i singoli componenti della Giunta;
 - e) autorizza la concessione del patrocinio dell'ente;
 - f) propone alla Giunta e al Consiglio le deliberazioni di competenza.
3. Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia, può invece incaricare singoli membri della Giunta dello svolgimento di specifiche funzioni rientranti nelle proprie competenze, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente.
4. Il Presidente è il Presidente delle Aziende Speciali. Può delegare a tale funzione un membro di Giunta.
5. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto due sole volte.

ART. 21 Il Vicepresidente vicario della Camera di commercio

1. Il Vicepresidente vicario della Camera di commercio è eletto, su proposta del Presidente, dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il Vicepresidente vicario svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Con le stesse modalità di elezione previste per il Vicepresidente vicario, la Giunta può eleggere altri Vicepresidenti.
4. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di commercio o della Giunta camerale.
5. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente vicario assume la reggenza fino all'elezione del nuovo Presidente, da attivare senza indugio.

ART. 22 Sostituzione del Presidente e della Giunta

1. Il Consiglio può sostituire il Presidente e/o la Giunta con votazione palese assunta a maggioranza dei 2/3 in caso di reiterate e comprovate violazioni di legge o dello Statuto o di attività gravemente lesive dell'interesse della Camera di commercio.

ART. 23 Obbligo di astensione

1. Il Presidente, i componenti della Giunta e del Consiglio non possono prendere parte alle deliberazioni concernenti interessi personali o riguardanti parenti e affini fino al quarto grado.

2. Nei casi di cui al primo comma, non sono computabili nel numero legale i membri che, venendosi a trovare in una situazione di incompatibilità funzionale, devono allontanarsi dalla sala.
3. Il Segretario Generale, nei casi di cui al comma 1, deve allontanarsi dalla sala delle adunanze. Durante la sua assenza è chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il dirigente camerale con funzioni vicarie e, in assenza di quest'ultimo, il membro di Giunta più giovane di età.

CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 24 Composizione e funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale. Il Consiglio camerale nomina i tre membri effettivi e i tre membri supplenti del Collegio.
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Presidente avvia la procedura di sostituzione nel rispetto delle disposizioni di cui al primo comma. Fino alla sostituzione subentra il Revisore supplente più anziano d'età. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.
3. Il Collegio dei Revisori ha sede presso la Camera di commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di commercio.

ART. 25 Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione. Redige inoltre una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta ed una relazione sul preventivo economico annuale e sulle relative variazioni in cui esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Collegio dei Revisori svolge altresì ogni altra funzione prevista dalle vigenti disposizioni. Qualora riscontri, nel corso dell'attività di verifica, gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità ne dà notizia al Presidente, che ne riferisce immediatamente alla Giunta ed al Consiglio.
2. In qualsiasi momento i Revisori possono procedere, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e i documenti amministrativi e contabili.
3. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni previste dalla legge e, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

CAPO V – CONSULTA PROVINCIALE

ART. 26 Composizione

1. La Consulta provinciale della Camera di commercio di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni è composta dai rappresentanti delle

associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni, dall'avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio camerale, e di diritto dai Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.

2. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato sul sito internet istituzionale camerale.

3. Al fine di determinare la maggiore rappresentatività nella circoscrizione delle associazioni delle categorie professionali si dovrà tener conto in particolare della consistenza numerica, dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza in relazione alla mission camerale e alle funzioni della Consulta.

ART. 27 Funzioni

1. La Consulta:

a) designa il rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Torino, di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

b) esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.

ART. 28 Presidente della Consulta

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di commercio di Torino, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.

2. La nomina del Presidente della Consulta deve effettuarsi a maggioranza dei presenti.

3. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di commercio.

4. Il Presidente della Consulta nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:

a) predispone l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;

b) convoca la Consulta;

c) dirige i lavori della Consulta;

d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;

e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.

ART. 29 Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Torino

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di commercio di Torino, di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.

2. Per la validità delle sedute e delle votazioni valgono le disposizioni dell'articolo 30.

3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) del D.M. n. 156/2011 al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.

4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della legge n. 580/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 30 Funzionamento

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. La Consulta approva le proposte da presentare al Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
3. La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno in una sessione annuale.
4. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
5. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio camerale e modificabile anche su proposta della Consulta.
6. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di commercio.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IL SEGRETARIO GENERALE E LA DIRIGENZA

ART. 31 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. I criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della struttura organizzativa sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento inerente i temi di carattere organizzativo, approvato dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa indicati dall'art. 3 e nel quadro di riferimento costituito dalle esigenze del tessuto economico della provincia di Torino, si ispira a criteri di funzionalità rispetto agli obiettivi programmati ed alla loro evoluzione nel tempo, di flessibilità nella gestione e di attribuzione di responsabilità di risultato in relazione al livello di autonomia ed alle risorse assegnate alle singole unità organiche.

ART. 32 Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La Giunta camerale, con propria deliberazione, su proposta del Segretario Generale, indica il dirigente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Segretario Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente; a tal fine egli sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa.
3. Il Segretario Generale definisce gli obiettivi, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati.
4. Egli esercita le funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto e dai regolamenti dell'ente. Nell'esercizio delle proprie competenze esprime pareri e proposte agli organi politico-amministrativi con riferimento alle ricadute sull'attività di gestione delle determinazioni programmatiche e di indirizzo adottate.

ART. 33 La Dirigenza

1. Ai Dirigenti possono essere affidate funzioni:

- a) di direzione di strutture organizzative;
- b) di direzione di strutture dedicate a specifici progetti;
- c) specialistiche, di consulenza, studio e ricerca.

2. I Dirigenti governano i processi di competenze delle strutture loro affidate curando l'attuazione di specifici progetti e di obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale, ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti e di provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

ART. 34 Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di commercio di Torino sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di commercio e dalle norme di diritto civile.

2. La Camera di commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.

ART. 35 L'Organismo Indipendente di Valutazione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione è l'organo a cui compete secondo la normativa in vigore l'attività di controllo strategico, di controllo generale sulla qualità e sull'applicazione dei sistemi di valutazione nonché in materia di trasparenza e di pari opportunità.

CAPO II - LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED I MODULI COLLABORATIVI

ART. 36 Partecipazioni della Camera di commercio

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ente può partecipare alla realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale utilizzando le forme organizzative più idonee.

2. In particolare la Camera di commercio può istituire Aziende Speciali; può istituire o partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, anche nella forma consortile, e/o acquisire partecipazioni in esse anche se non a prevalente capitale pubblico; può altresì istituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati e consorzi ed altri organismi operanti secondo le norme del diritto privato aventi finalità di sviluppo socio-economico valutate come rispondenti con le finalità istituzionali assegnate dalla legge e dal presente Statuto.

3. Come linea di indirizzo la Camera di commercio partecipa a società che sottopongono a revisione contabile il bilancio.

ART. 37 Aziende Speciali

1. La Camera di commercio per il raggiungimento delle finalità prescritte dalla legge e dal presente Statuto può istituire Aziende Speciali quali organismi strumentali che operano secondo criteri di efficienza ed economicità e, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato.

2. Le Aziende Speciali sono costituite, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal Consiglio camerale, con deliberazione della Giunta che ne approva il relativo Statuto. A tal fine la Giunta opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività dell'azienda, con specifico riferimento alla previsione dei costi e all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.

3. La Giunta dispone altresì le opportune misure affinché l'attività delle Aziende Speciali sia conforme agli obiettivi della Camera di commercio e per la verifica costante dell'efficacia e dell'economicità dell'attività aziendale.

4. Le Aziende Speciali hanno autonomia gestionale e fiscale. Conformemente alle finalità istituzionali della Camera di commercio erogano servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato e svolgono attività strumentali ai servizi e alle funzioni dell'ente camerale.

5. Nel perseguimento dei propri scopi le Aziende Speciali ispirano la loro azione ai principi di imparzialità, qualità e trasparenza ed assicurano il buon andamento delle attività ed il raggiungimento del pubblico interesse.

ART. 38 Organi e funzionamento Aziende Speciali

1. Sono organi delle Aziende Speciali il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori ed ove istituito il Comitato Esecutivo.

2. Il Presidente delle Aziende Speciali è il Presidente della Camera di commercio o un membro di Giunta da lui delegato e ha la rappresentanza legale dell'Azienda.

3. Il Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali è nominato dalla Giunta ed è composto sia da componenti del Consiglio camerale che da esterni, nella misura stabilita dai rispettivi statuti.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che sono nominati nei modi prescritti dalla legge.

5. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

6. Gli organi delle Aziende Speciali durano in carica cinque anni. In ogni caso il Presidente decade con la nomina del nuovo Presidente della Camera di commercio ed il Consiglio di Amministrazione deve essere rinnovato entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio camerale. Gli statuti di ciascuna Azienda prevedono in base alle scadenze dei rispettivi organi norme transitorie utili a realizzare quanto prescritto dal presente comma.

7. Il Direttore delle Aziende Speciali è il Segretario Generale della Camera di commercio. La Giunta, sentito il Segretario Generale e il Consiglio di Amministrazione, può nominare Direttore dell'Azienda un Dirigente dell'ente o persona di comprovata professionalità assunta con contratto a tempo determinato. L'incarico non può eccedere la durata del mandato della Giunta ed è rinnovabile nei limiti temporali dello stesso.

8. Il personale dell'Azienda è assunto con contratto di diritto privato e secondo meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. Ad esso si applicano i CCNL coerenti con le finalità delle Aziende Speciali.

9. La costituzione in giudizio delle Aziende Speciali è deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione previo assenso della Giunta camerale. Il Presidente dell'Azienda la rappresenta nei giudizi attivi e passivi e rilascia la procura alle liti.

10. Il preventivo economico annuale, le sue variazioni e il bilancio di esercizio sono deliberati dai Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali e, allegati al preventivo e al bilancio di esercizio, approvati dalla Giunta e dal Consiglio della Camera di commercio.

11. La gestione delle Aziende Speciali risponde al principio della distinzione dei compiti di programmazione ed indirizzo che spettano al Consiglio di amministrazione e al Presidente e i compiti di gestione amministrativa propri del Direttore e degli eventuali dirigenti. I rispettivi statuti assicurano il rispetto di tale principio.

12. Gli emolumenti, indennità e/o gettoni di presenza spettanti agli organi delle Aziende sono stabiliti secondo le modalità prescritte dalla legge.

ART. 39 Entrate delle Aziende Speciali

1. Le entrate delle Aziende Speciali sono costituite:

- a) dai proventi derivanti dall'attività svolta dall'Azienda;
- b) da eventuali contributi di Enti ed organismi in generale sia pubblici che privati;
- c) da contributi in conto esercizio e in conto capitale stanziati annualmente dalla Camera di commercio.

2. Le Aziende Speciali perseguono l'obiettivo di massimizzare i proventi di cui al punto 1.a).

ART. 40 Funzioni di indirizzo e vigilanza delle Aziende Speciali

1. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate con gli strumenti previsti dalle norme precedenti, dalle rispettive norme statutarie e con ogni altra forma di regolamentazione che la Giunta della Camera di commercio voglia dare pur nel rispetto della natura giuridica e dell'autonomia di gestione che compete ad ogni singola Azienda. Tali funzioni trovano fondamento nella natura pubblica del finanziamento e sono tanto più precise e puntuali quanto più è elevata la quota di contribuzione da parte dell'ente camerale.

2. In caso di soppressione delle Aziende Speciali la Camera di commercio subentra nei rapporti attivi e passivi delle medesime, fatta eccezione per quelli relativi al personale.

3. I locali ove le Aziende Speciali svolgono la loro attività sono dati in comodato gratuito dalla Camera di commercio alle stesse Aziende. Spetta alla Giunta regolamentarne i relativi rapporti.

ART. 41 Disposizioni comuni

1. I rappresentanti della Camera di commercio presso aziende, società, consorzi, associazioni ed altri organismi, cui la Camera di commercio partecipa, devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati. La nomina è di competenza del Presidente sentiti i singoli componenti della Giunta.

2. I medesimi rappresentanti, al fine di evitare duplicazioni e situazioni di concorrenza interna al sistema, redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente partecipato a cui sono preposti e lo trasmettono al Presidente entro un mese dall'approvazione del bilancio. In assenza di un rappresentante negli organi amministrativi e/o di controllo sarà richiesta all'organismo partecipato una relazione sull'andamento annuale dell'attività e sulle previsioni per l'anno successivo. Il Presidente ne informa la Giunta camerale.

3. La Giunta, tramite il Presidente, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso gli organismi partecipati informazioni, nei limiti consentiti dalla legge, sulla gestione e sui progetti di sviluppo ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

ART. 42 Patti territoriali, accordi di programma, conferenze di servizi, intese e convenzioni

1. Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico della circoscrizione territoriale della provincia di Torino la Camera di commercio può partecipare con le altre istituzioni pubbliche e private alla costituzione e realizzazione di patti territoriali, accordi di programma, conferenze di servizi, intese e convenzioni, e in generale, di ogni altro strumento utile per una gestione sinergica delle diverse competenze in ambito locale e per lo svolgimento di attività di interesse comune.

TITOLO IV - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ART. 43 Principi generali

1. La gestione della Camera di commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza.
2. L'attività finanziaria della Camera di commercio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate.
3. I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottati sono quelli definiti dalla legge, dal relativo regolamento di esecuzione nonché dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 44 Disciplina dei contributi

1. Nell'ambito delle attribuzioni conferite dalla legge, la Camera di commercio realizza un programma di interventi di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti pubblici o privati.
2. Gli interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi sono effettuati secondo criteri, limiti, modalità e verifiche dei risultati indicati nell'apposito regolamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 45 Albo camerale ed esecutività degli atti

1. La pubblicità degli atti è garantita tramite il sito internet istituzionale dell'ente sulla base della normativa vigente in materia. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono portate a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo camerale per sette giorni consecutivi. Delle determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti viene data diffusione mediante affissione in forma sintetica all'Albo camerale. La massima accessibilità agli stessi viene garantita, nell'ambito dei criteri fissati dalla legge e da apposito regolamento, dagli uffici che detengono gli atti. Responsabile della pubblicazione è il Segretario Generale o funzionario da lui delegato.
2. L'organo che emana l'atto può decidere che ne venga omessa o ritardata la pubblicazione, quando lo stesso riveste carattere di riservatezza ovvero disposizioni legislative o regolamentari ne escludono la divulgazione o ne consentono il differimento.
3. Le determinazioni sono immediatamente esecutive; le deliberazioni del Consiglio e della Giunta divengono esecutive dopo la scadenza del termine di pubblicazione, salvo che gli stessi organi non ne dichiarino contestualmente l'immediata esecutività.
4. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento sono disciplinati da apposito regolamento. In ogni caso la Camera di commercio per dare la massima diffusione all'organizzazione e all'attività amministrativa si avvale degli strumenti di comunicazione, anche di natura informatica, ritenuti più opportuni.

ART. 46 Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta del Presidente, della Giunta o di un terzo dei Consiglieri.

2. Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto stesso.

3. Lo Statuto è pubblicato all'Albo della Camera di commercio e sul sito internet istituzionale camerale e inviato al Ministero dello sviluppo economico.

ART. 47 Adozione dei regolamenti e loro revisione

1. La Camera di commercio adotta, con le modalità e nelle materie prescritte dalla legge, regolamenti aventi efficacia normativa.

ART. 48 Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto, i regolamenti camerali e le loro modifiche sono pubblicati all'Albo della Camera di commercio e resi noti mediante le forme di pubblicità previste dall'ordinamento e ritenute più idonee dall'organo che li emana.

2. Lo Statuto ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo salvo che l'organo che li approva non disponga diversamente.

ART. 49 Rinnovo degli organi

1. Il Consiglio, la Giunta e il Presidente in carica decadono con la nomina del nuovo Consiglio.

2. Con la nomina del nuovo Consiglio, il membro più anziano d'età fino all'elezione del nuovo Presidente e successivamente il Presidente neoeletto possono assumere atti urgenti ed indifferibili. Tali atti sono sottoposti a ratifica dell'organo competente non appena costituito.

ART. 50 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.